

Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27863 del 03/10/2023 (Rv. 668994 - 01)

Medicinali veterinari - Violazione di provvedimento amministrativo basato su accertamento tecnico scientifico - Sindacabilità da parte del giudice - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, il provvedimento di carattere generale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione basato esclusivamente su un accertamento tecnico scientifico, trae le sue condizioni di legittimità dalla correttezza ed esattezza delle conclusioni tecniche presupposte, con conseguente possibilità per il giudice di disapplicarlo, laddove risulti la fallacia o incompletezza dell'accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto al parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità, secondo cui il superamento di 5 ppb nelle urine dei bovini è indice di trattamento farmacologico, efficacia vincolante, solo per essere stato fatto proprio in un provvedimento amministrativo generale, escludendone, di conseguenza, la possibilità di disapplicazione, senza tener conto dell'assenza di univocità di tali conclusioni).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27863 del 03/10/2023 (Rv. 668994 - 01)